



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-410/17, 10 gennaio 2019, ECLI:EU:C:2019:12	A Oy	IX Sezione	Rinvio pregiudiziale	FI	Ultima istanza - Korkkein hallinto-oikeus	-	Sentenza	principio del luogo di fruizione	Operazioni a titolo oneroso – Operazioni in caso di corrispettivo costituito in parte da beni o da servizi – Contratto di demolizione – Contratto d'acquisto a fini di smantellamento
Classificazione									
- Diritto secondario - IVA									
Questione pregiudiziale									
<p>1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, il prestatore, vale a dire un'impresa di demolizioni, deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede un'unica o due operazioni ai fini dell'IVA.</p> <p>2) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, qualora, in forza di un contratto di acquisto di un bene per il suo smantellamento, l'acquirente, vale a dire un'impresa di demolizioni, si impegni, a fronte di una penale, a smantellare e a rimuovere tale bene, nonché tutti i rifiuti che ne risultano entro un termine prestabilito nel contratto, quest'ultimo contempla un'unica o due operazioni ai fini dell'IVA.</p>									
Dispositivo									
<p>1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, il prestatore deve effettuare lavori di tal genere con la possibilità, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, di rivendere questi ultimi, siffatto contratto contempla sia una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la demolizione, sia, in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di rottami metallici ricavati dalla demolizione, se l'acquirente, ossia la società demolitrice, attribuisce un valore a tale cessione di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei relativi lavori di demolizione.</p> <p>2) Qualora invece la società demolitrice acquisti un bene da smantellare e si impegni a farlo, a fronte di una penale, nonché a rimuovere i rifiuti entro un termine prestabilito nel contratto, quest'ultimo prevede una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di un bene da smantellare. Nella misura in cui l'acquirente è tenuto a smantellare e a rimuovere tale bene, e i rifiuti che ne risultano, rispondendo specificamente alle esigenze del venditore, tale contratto comprende, inoltre, una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione di lavori di smantellamento e rimozione, se detto acquirente attribuisce un valore a tale prestazione di cui tiene conto nel prezzo che propone, come fattore di riduzione del prezzo d'acquisto del bene da smantellare.</p>									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in oggetto la Nona Sezione della Corte ha analizzato la disciplina da applicare alle operazioni riguardanti, da un lato, un contratto di demolizione che impone al fornitore l'obbligo di rimuovere i rifiuti che ne derivano i quali, qualora contengano rottami metallici, possono essere rivenduti e, dall'altro lato, ad un contratto di acquisto di beni ai fini del loro smantellamento che invece ne impone la demolizione e la rimozione degli stessi unitamente ai relativi rifiuti.</p> <p>La A è una società specializzata in servizi ambientali per l'industria e le costruzioni, tra i quali spiccano i servizi di demolizione, di riciclaggio e di trattamento dei rifiuti.</p> <p>In forza di un contratto di demolizione, la A si impegnavano a demolire gli edifici di una vecchia fabbrica di proprietà del suo cliente, a rimuovere e a smaltire correttamente il materiale da asportare ed i connessi rifiuti. La rivendita di una parte di questi ultimi era assoggettata ad imposta.</p> <p>Mediante altra tipologia di contratto, invece, la A acquistava macchinari e attrezzature obsolete ai fini di un loro smantellamento.</p> <p>Con decisione preliminare dell'11 giugno 2015 l'amministrazione finanziaria finlandese ha affermato che la A, in esecuzione del contratto di demolizione, doveva essere considerata come un soggetto passivo che prestava servizi di demolizione al proprio cliente e che acquistava rottami metallici dallo stesso. Concludeva che la A era obbligata a versare l'imposta sul Valore Aggiunto sul servizio offerto e, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, anche sui rottami metallici acquistati. Ad analoga conclusione giungeva in relazione al contratto di acquisto di beni al fine del loro smantellamento. Infatti, il diritto finlandese prevedeva l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile agli acquisti di rottami metallici e rifiuti allorché dette operazioni erano effettuate da un operatore professionale iscritto nel registro dei soggetti passivi dell'IVA.</p> <p>La A impugnava l'anzidetta decisione preliminare.</p> <p>La Corte di Lussemburgo, adita dal Giudice finlandese di ultima istanza, precisa che, qualora in forza di un contratto di demolizione un soggetto passivo abbia la possibilità, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, di rivenderli, siffatto contratto prevede tanto una prestazione di servizi a titolo oneroso, ossia la demolizione, quanto una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la vendita del materiale di risulta. A tal fine è però necessario che il soggetto passivo, all'atto dell'attribuzione del prezzo per il compimento della relativa prestazione, fissi anche un valore alla cessione. Qualora, invece, il soggetto passivo acquisti un bene da smantellare, impegnandosi a farlo, nonché a rimuovere i rifiuti prodotti, il relativo contratto prevede una cessione di beni a titolo oneroso. Nella misura in cui l'acquirente è tenuto a smantellare e a rimuovere tale bene, e i rifiuti che ne risultano, la Corte ritiene che detto contratto può comprendere, altresì, una prestazione di servizi (smantellamento e rimozione), se il soggetto passivo attribuisce un valore alla prestazione di cui tiene conto come fattore di riduzione del prezzo d'acquisto del bene da smantellare.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									